



02 AGO. 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 415 /DA del \_\_\_\_\_

**Oggetto: Contenzioso Amante Francesco /Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cristina Bisignano**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2830/21 tra le parti Amante Francesco/Consortio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 819/23 del 21/06/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 400,00 oltre interessi per € 0,77, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 221,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 300,43 da distrarsi all'avv. Cristina Bisignano, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 701,20;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 701,20 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 819/23 del 21/06/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 400,77 in favore di Amante Francesco nato a Messina il 6/10/85 c.f. MNTFNC85R06F158S tramite bonifico sul c/c IBAN IT49C 02008 16522 000010 289727 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 300,43 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cristina Bisignano nata a Messina il 9/03/1972 c.f. BSGCST72C49F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT82D 05036 16501 CC0691 820476 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.  
Ing. Dario Costantino*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il G.O.P: d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2830/2021 R.G. assunta in decisione all'udienza del 14 giugno 2023

tra

AMANTE FRANCESCO, c.f.: MNTFNC85R06F158S, nato in Messina il 6 ottobre 1985 ed ivi residente in via San Bernardo is. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Bisignano *giusta* mandato in atti,

- attore -

e

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo per procura in atti,

- convenuto -

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Amante Francesco conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che in data 24 aprile 2018, alle ore 18:15 circa, percorreva la A/20 con direzione di marcia da Palermo verso Messina alla guida dell'autovettura di sua proprietà DC362HH, quando, giunto all'interno della galleria denominata "San Giovanni", al km 4+500, il mezzo veniva colpito da alcuni frammenti di calce e/o pietra staccatisi dalla volta, danneggiandolo. L'attore lamentava che il convenuto consorzio, sebbene diffidato

a provvedere al risarcimento del danno subito, non vi provvedeva e concludeva per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 600,12 escluso IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CAS si costituiva contestando le deduzioni attoree sul presupposto dell'assenza di propria responsabilità per il fatto dedotto in causa, invocava la sussistenza del caso fortuito e concludeva per il rigetto della domanda. In subordine stigmatizzava la richiesta risarcitoria in quanto eccessiva e non provata.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 14 giugno 2023 la causa era riservata a sentenza.

Il presente giudizio viene deciso secondo equità stante il valore della domanda.

Come noto, il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle

DL

autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attore e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Giacobbe Nicola, assistente capo della Polizia stradale, intervenuto sui luoghi, il quale dichiarava: "*... al nostro arrivo abbiamo constatato la presenza di pietroline sull'asfalto e polvere sul parabrezza danneggiato*".

La dichiarazione è corroborata dal rapporto dallo stesso redatto, unitamente al collega Camera Pasquale, allegato in atti. Né è emersa alcuna prova contraria, anche in punto di responsabilità – esclusiva o concorrente – del conducente l'autovettura danneggiata.

Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto responsabile per l'omessa manutenzione della galleria in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla quantificazione degli stessi.

L'attore ha allegato in atti una perizia di stima del danno, confermata in giudizio dal tecnico che l'ha redatta, dell'importo di euro 600,12 escluso IVA per riparazioni da

apportare al parabrezza ed al cofano anteriore. Non emerge tuttavia dal rapporto redatto dalla Polizia stradale che l'autovettura dei proprietà dell'attore abbia subito danni anche al cofano anteriore, oltre che al parabrezza; occorre pertanto riconoscere, a titolo di risarcimento del danno, solo la voce di spesa correlata alla riparazione del parabrezza (cui aggiungere la necessaria manodopera), di cui peraltro non è dato sapere se fosse possibile ripararlo anziché sostituirlo ed in tal caso quale ne fosse la spesa. Tenuto dunque conto che l'attore ha offerto solo la prova dell'*an* ma non del *quantum*, si determina quest'ultimo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo criteri di comune esperienza nella misura di euro 400,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore dell'attore, va condannato il convenuto Consorzio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi così decide secondo equità:

- 1) condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 400,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di Amante Francesco;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 48,00 per esborsi ed euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Bisignano che ha reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 21 giugno 2023

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi

Depositato in Cancelleria  
il 26-06-2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

# STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA BISIGNANO  
cribisignano@libero.it

AVV. ANTONINO CACIA  
ninocacia@hotmail.com

AVV. RITA LUCÀ  
avvocato@ritaluca.it

AVV. GABRIELE LOMBARDO  
avv.gabrielelombardo@gmail.com

AVV. VALERIA BISIGNANO  
valebisi@live.it

AVV. GABRIELLA DEPASQUALE  
gabrielladepasquale90@gmail.com

*Messina, 5 luglio 2023*

*Gentile Signor  
Avv. Santo Spagnolo*

***Oggetto: Amante Francesco c Consorzio Autostrade  
Siciliane; sentenza n. 819/2023 del Giudice di Pace di  
Messina.***

Nell'interesse del sig. Amante Francesco declino qui di seguito gli importi dovuti in forza della sentenza in oggetto e che si allega per il sig. Amante l'importo di €. 400,77 quale risarcimento danni al mezzo liquidato dal Giudice, comprensivo di € 0,77 quali interessi legali dal fatto ad oggi da corrispondersi sul conto corrente di cui si declina di seguito codice iban: IT49C 02008 16522 000010289727.

**Per lo scrivente procuratore distrattario è dovuto l'importo di**  
**€. 260,64 comprensivo di spese, spese generali, iva e cpa ritenuta**  
**d'acconto da corrispondere a mezzo bonifico su conto corrente**  
**presso Banca Agricola Popolare di Ragusa:**  
**IT82D0503616501CC0691820476 come da pro forma che si allega.**

**Resto in attesa di riscontro e porgo**

**Cordiali Saluti**

Amante Francesco  


(Avv. Cristina Bisignano)

**CRISTINA BISIGNANO**  
**AVVOCATO**

**Proforma**

Messina, 5 luglio 2023  
Amante Francesco  
c.f. MNTFNC85R06F158S  
Solvente Cas

Oggetto: sentenza gdp messina

Esenti		48,00
Onorari	€	173,00
Spese generali	€	25,95
C.P.A. 4%	€	7,96
<u>I.V.A. 22 %</u>	<u>€</u>	<u>45,52</u>
<u>R.A.</u>	<u>€</u>	<u>39,79</u>
<b>Netto a pagare</b>	<b>€</b>	<b>260,64</b>

**Banca Agricola Popolare di Ragusa**  
IT 82D0503616501CC0691820476  
Conto intestato Bisignano Cristina  
BSGCST72C49F1580